

Macerata, lì 27/01/2026

Alle Imprese Edili ed
Ai Loro Consulenti

LORO SEDI

Tabella nuove aliquote di Contribuzione alla Cassa Edile di Macerata **con decorrenza dal 1° GENNAIO 2026** per le Imprese **Industriali – Cooperative – Piccola Industria-Artigiane**.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	Carico Azienda	Carico Lavoratore	Totale Contributi
Contributo Cassa Edile Macerata	1,875%	0,375	2,25%
Contributo APE ¹	2,52%	-	2,52%
Contributo Scuola Edile	0,50%	-	0,50%
Contributo CPT (Comitato Paritetico Sicurezza)	0,50%	-	0,50%
Contributo F.do Prepensionamento	0,20%	-	0,20%
Contributo quote adesione contrattuale	0,75%	0,75%	1,50%
Contributo Territoriale Qualificazione Settore	0,20%		0,20%
TOTALE CONTRIBUZIONE	6,545%	1,125%	7,67%
<i>Altre voci:</i>			
Fondo Sanitario Nazionale (operai) ²	0,60%		0,60%
Contributo Fondo incentivo all'occupazione ³			
Contributo RLST ⁴	0,10%		0,10%

0,50%	Da aggiungere, al totale contributi da versare, se Impresa Associata alla Associazione Industriali della Provincia di Macerata.
1,30%	Da aggiungere, al totale contributi da versare, se Impresa Associata alla Associazione Industriali fuori Provincia.

IMPIEGATI

Le imprese potranno a loro discrezione versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo Sanitario (all.to 2 accordo di rinnovo CCNL Edilizia Industria e Cooperative del 19/07/2018 e rinnovo Artigiani e PMI del 31/01/2019).

Fondo Sanitario Nazionale (impiegati) ⁵	0,26%		0,26%
--	-------	--	-------

Riteniamo cosa utile segnalarvi che a seguito della rimodulazione sopra riportata l'imponibile contributivo INPS va maggiorato dal 01/01/2026 dell'0,926% così determinato $(2,25+2,52+1,00+0,20+0,20) \times 15\%$

¹ A decorrere dal 01/10/2025 il contributo minimo APE viene calcolato su 160 ore corrispondente ad un minimo di 40,00 euro.

² Il contributo deve essere calcolato su un minimo di 120 ore su paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR

³ Contributo Fondo incentivo all'occupazione sospeso dal 01/01/2026 al 31/12/2027 a seguito dell'accordo sottoscritto in data 8 ottobre 2025.

⁴ Da versare solo per le imprese che non hanno RLS aziendale.

⁵ Dal 1° ottobre 2024 nelle ipotesi di impiegato con contratto a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.